

Roma, 24 dicembre 1999

**CIRCOLARE N.83/99**

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO**

**Divisione I**

**OGGETTO: Legge 24 giugno 1997, n. 196 e d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469: modelli organizzativi e mercato del lavoro**

Il Consiglio di Stato - Sezione II -, nella seduta del 29 settembre 1999 ha emesso il parere relativamente all' articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 che fissa alcuni dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo.

\* \* \*

Con tale parere si conferma che l'abilitazione all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo è conferita, mediante provvedimento autorizzatorio rilasciato da questo Ministero, a seguito di accertamento istruttorio del possesso dei requisiti –tassativi- prescritti dalla normativa ai fini della attribuzione della legittimazione allo svolgimento della medesima attività di fornitura, che altrimenti sarebbe illecita, ai sensi della Legge 29 aprile 1949, n. 264 e della Legge 23 ottobre 1960, n.1369.

Infatti, la Legge 196/97 pur riconoscendo libertà all'iniziativa privata nell'ambito dell'intermediazione occupazionale, non abroga i divieti preesistenti di intermediazione privata tra domanda ed offerta di lavoro ed interposizione di manodopera, di cui alle leggi su menzionate; gli stessi continuano ad applicarsi laddove non è lecitamente operante l'attività di fornitura di lavoro interinale.

\* \* \*

I requisiti normativamente prescritti per l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo sono i seguenti:

- a. la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione quale oggetto esclusivo, della predetta attività; acquisizione di un capitale versato non inferiore al miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato.
- b. la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'autorità autorizzante assume poteri di vigilanza e controllo, nonché di potestà ispettiva circa la conformità alle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento e la permanenza in capo ai medesimi soggetti autorizzati dei requisiti indicati dalla norma, così che l'impresa fornitrice, contestualmente alla sua struttura organizzativa, deve essere sempre ben identificabile da parte dell'Amministrazione vigilante in quanto direttamente responsabile della corretta gestione in concreto dell'attività di fornitura.

Ciò posto, e alla luce del parere emesso dal Consiglio di Stato, si esclude in sede di applicazione concreta della disciplina di fornitura di lavoro temporaneo la possibilità di realizzare, da parte delle imprese di fornitura, qualsiasi forma di articolazione operativa di attività inerenti direttamente l'oggetto sociale esclusivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 196/97, quali la ricerca di lavoratori, la gestione della relativa banca dati, la loro selezione e finanche la stipula del contratto.

Tale ipotesi si ritiene esclusa anche nel caso di conferimento di mandato da parte dell'impresa fornitrice abilitata nei confronti di soggetti terzi, o soci della società medesima, che svolgano in nome e per conto della impresa autorizzata la fornitura di prestatori di lavoro temporaneo.

Infatti, così come sancito dal Consiglio di Stato, non può essere eluso il principio dell'imputazione diretta degli effetti giuridici dell'attività di fornitura. Quindi, la struttura organizzativa del richiedente l'autorizzazione non può consentire l'introduzione di elementi di frammentazione ulteriore del rapporto triangolare, delineato dalla normativa, che sussiste tra l'impresa utilizzatrice, l'impresa fornitrice e i prestatori di lavoro temporaneo; ciò a tutela soprattutto della posizione dei terzi individuati nelle imprese utilizzatrici dell'attività di fornitura e dei potenziali lavoratori.

Per quanto sopra esposto, non si ritiene neppure possibile l'attività di fornitura di lavoro temporaneo mediante la conclusione di contratti di cooperazione tra imprese quali il contratto di franchising e di agenzia (o comunque altro accordo negoziale di natura commerciale che instauri forme di collaborazione), fra una agenzia autorizzata ex art.2 della legge n.196/97 e soggetti terzi in qualità di operatori locali. Infatti, alla stregua delle norme di diritto comune in tali ipotesi si costituirebbero distinti soggetti giuridici, ovvero distinti centri di imputazione di responsabilità, pregiudicando la funzione di vigilanza dell'Autorità autorizzante, in violazione della normativa di riferimento.

Parimenti si esclude tale eventualità anche nell'ipotesi in cui la gestione giuridica dei rapporti di lavoro sia in capo alla società madre autorizzata, mentre l'attività di gestione della banca dati, ricerca e selezione del personale da inviare in missione presso le imprese utilizzatrici sia affidata al singolo "sportello" esterno locale.

## **2. Collocamento privato**

A parere di questo Ministero, le considerazioni effettuate sulla fornitura di lavoro temporaneo devono essere estese, in via analogica, all'attività di mediazione prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469. Infatti, ai sensi dell'art.10, comma 2, del decreto legislativo n.469/1997, "l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore ai 200 milioni". Vigendo il divieto di appalto di manodopera ai sensi della normativa di cui alla legge n.264/49 e successive modifiche ed integrazioni, si esclude la possibilità che soggetti privi dell'apposita autorizzazione rilasciata da parte di codesto Ministero possano esercitare l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Si ribadisce inoltre, il principio normativo dell'esclusività dell'oggetto sociale, così che anche in questo caso l'attività di mediazione non può essere dissociata dall'attività di gestione della banca dati, ricerca e selezione dei lavoratori, perché, così come sancito dal Consiglio di Stato e per le medesime argomentazioni rilevate a proposito dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, le attività di cui sopra sono inscindibilmente connesse tra loro e tutte direttamente inerenti l'oggetto sociale esclusivo, e pertanto devono essere esercitate dal soggetto munito di autorizzazione.

In particolare si ritiene utile chiarire che, al contrario, le attività di mera catalogazione (compilazione - acquisizione curricula - elaborazione dei dati) di potenziali lavoratori, candidati per l'inserimento in ambito lavorativo, ovvero di gestione della posizione di archivio dei dati già acquisiti a fini selettivi e di contatto con i candidati medesimi, possono essere affidate a soggetti terzi rispetto all'impresa autorizzata, ciò però con riferimento alla sola ipotesi in cui il predetto archivio sia messo a disposizione di utenti esterni a titolo gratuito, e non si realizzi alcuna attività di promozione dell'archivio stesso.

Parimenti escluse dall'ambito di operatività dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 sono le associazioni religiose, di assistenza e/o di volontariato e le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, del tipo b), che concorrono all'inserimento od al reinserimento sociale di soggetti particolarmente svantaggiati, quali disabili, tossicodipendenti, ex detenuti od altro.

Analogamente all'attività di fornitura e per le stesse motivazioni, si esclude la possibilità di svolgere tramite operatori locali un'attività riconducibile alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro mediante il ricorso ad un contratto di franchising nonché di agenzia o di altro accordo commerciale.

## **3. Ulteriori precisazioni in materia di autorizzazione dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.**

In relazione a quanto previsto dalla circolare di questo Ministero n. 65/98, in materia di modalità di attestazione del patrimonio degli enti non commerciali e delle imprese non obbligate al rispetto della normativa codicistica volta alla tutela dell'integrità del capitale sociale, si precisa che – oltre alla relazione tecnica redatta da un esperto iscritto al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo

n.88/92 – è considerata egualmente valida l'autocertificazione, sul requisito patrimoniale richiesto, fornita dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni.

Si precisa che l'attività di mediazione è consentita al soggetto autorizzato su tutto il territorio nazionale e che solo nel caso in cui si intendano aprire sedi su di una nuova regione è necessario richiedere specifica autorizzazione al Ministero, rispettando i requisiti minimi fissati dalla legge.

#### **4. Ambito territoriale dell'autorizzazione alla fornitura di lavoro temporaneo.**

Ulteriore puntualizzazione riguarda la possibilità di effettuare assunzioni di lavoratori temporanei da o per regioni diverse da quelle in cui la società autorizzata ha le proprie sedi.

Al riguardo, occorre precisare che l'autorizzazione consente di operare su tutto il territorio nazionale, ancorché, ai fini dei requisiti tecnico - organizzativi minimi, si sia stabilito che, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera b) della Legge n. 196/1997, le sedi operative della società fornitrice debbano raggiungere le prescritte modalità in almeno quattro regioni.

Nel caso d'apertura di una filiale da parte della società di fornitura autorizzata in una nuova regione si ribadisce la necessità di osservare i requisiti minimi logistici e professionali indicati nella circolare n.141/1997 alla fine del punto B.2.

Le società di fornitura debbono effettuare le comunicazioni inerenti l'apertura di nuove filiali o dipendenze entro trenta giorni dall'evento all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione.

#### **5. Comunicazioni al sito internet del Ministero del Lavoro**

Il Ministero del Lavoro gestisce un proprio sito internet nel quale è stato dedicato un apposito spazio al collocamento privato e al lavoro interinale.

In ragione dell'interesse che ha generalmente suscitato l'iniziativa e al fine di rendere lo strumento in condizione di offrire un servizio più completo, si fa invito alle società di fornitura ed agli enti di mediazione di inviare costantemente i dati relativi alle sedi delle stesse, comprensivi dei numeri di telefono e di fax nonché, a discrezione, della e-mail.

Il Ministero avrà cura di attuare, su apposita richiesta delle società autorizzate, dei links con i siti gestiti dalle stesse.

#### **6. Autorizzazione definitiva e presenti disposizioni**

Le disposizioni contenute nella presente ministeriale rivestono una particolare rilevanza in vista della prossima scadenza delle autorizzazioni provvisorie concesse ai sensi dell'art.2 della legge n.196/97.

Ciò posto, la scrivente si riserva di prorogare la vigenza dell'autorizzazione provvisoria in capo alle singole imprese di fornitura per un periodo sufficientemente lungo al fine di permettere gli ulteriori accertamenti istruttori del caso e quando necessario.

In tal senso è fatta richiesta a tutte le società di fornitura di fornire una relazione integrativa che evidenzi specificamente la rispondenza dell'assetto organizzativo dell'impresa rispetto a quanto regolamentato nel contesto della presente circolare.

IL MINISTRO  
Cesare Salvi